



CITTÀ DI
GIUSSANO

Settore: Sicurezza del Territorio e dei Cittadini
Servizio: Commercio-Attività Economiche/SUAP

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 nella seduta del 22/07/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.46 nella seduta del 28/11/2016

Esecutivo dal 09/02/2017

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 - Oggetto del regolamento.....	1
ART. 2 - Modalità di esercizio.....	1
ART. 3 - Domanda di autorizzazione.....	1
ART. 4 - Assegnazione dei posteggi.....	1
ART. 5 - Inizio attività.....	2
ART. 6 - Subingresso.....	2
ART. 7 - Canone Occupazione Spazi - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.....	2
ART. 8 - Utilizzo energia elettrica.....	2
ART. 9 - Utilizzo servizi igienici.....	3
ART. 10 - Modifiche alle strutture esistenti.....	3
ART. 11 - Giorni e orari di svolgimento dell'attività.....	3
ART. 12 - Pulizia del suolo.....	3
ART. 13 - Autorizzazione e ricevute di versamento.....	3
ART. 14 - Sospensione e Cessazione dell'attività.....	3
ART. 15 - Sospensione e Revoca dell'autorizzazione.....	4
ART. 16 - Disposizioni in materia igienico-sanitaria.....	4
ART. 17 - Indennizzi, rimborsi e responsabilità.....	4
CAPO II - POSTEGGI IN CONCESSIONE	5
ART. 18 - Istituzione di aree destinate all'attività.....	5
ART. 19 - Disposizioni varie per il funzionamento dei mercati.....	7
ART. 20 - Delega per assenze temporanee.....	7
ART. 21 - Scambio di posteggio.....	8
ART. 22 - Trasferimenti per miglìoria.....	8
ART. 23 - Ampliamento o riduzione della superficie di posteggio.....	8
ART. 24 - Soppressione di posteggio - Riorganizzazione dell'area di mercato.....	8
ART. 25 - Orari di svolgimento dei mercati.....	9
ART. 26 - Giornate domenicali e festive.....	9
ART. 27 - Posteggi riservati a coltivatori diretti e battitori.....	9
ART. 28 - Mercati straordinari.....	10
ART. 29 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.....	10
CAPO III - FIERE SAGRE FESTE DI PIAZZA ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO VARIE	12
ART. 30 - Norme di carattere generale.....	12
ART. 31 - Programmazione annuale.....	17
ART. 32 - Modifica del calendario di programmazione annuale.....	16
ART. 33 - Attività promozionali.....	17
ART. 34 - Somministrazione di alimenti e bevande.....	17
ART. 35 - Oneri a carico degli organizzatori.....	18
ART. 36 - Attività rumorose.....	15
ART. 37 - Responsabilità.....	16
ART. 38 - Fiere.....	16
ART. 39 - Orari di svolgimento delle fiere.....	17
ART. 40 - Mercatini dell'artigianato e dell'hobbistica.....	17
ART. 41 - Mercatini agricoli.....	17
ART. 42 - Pagamento del canone O.S.A.P. e tassa smaltimento rifiuti.....	18
CAPO IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	20
ART. 43 - Norme generali.....	20
ART. 44 - Orari e modalità di svolgimento - Divieti.....	20
ART. 45 - Produttori agricoli.....	20
ART. 46 - Pubblicità fonica.....	20

CAPO V - NORME FINALI - SANZIONI	21
ART. 47 - Sanzioni	21
ART. 48 - Casi non previsti dal presente regolamento	21
ART. 49 - Rinvio dinamico	21
ART. 50 - Entrata in vigore	21
Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici	22
ART. 1 - Oggetto e definizioni.....	22
ART. 2 - Merci oggetto di cessione ai fini solidaristici	23
ART. 3 - Individuazione delle aree destinate ad Associazioni di volontariato e ONLUS	23
ART. 4 - Domanda per lo svolgimento dell'attività	23
ART. 5 - Caratteristiche delle postazioni e obblighi.....	25
ART. 6 - Sanzioni	25
ART. 7 - Entrata in vigore e rinvio ad altre disposizioni	25

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Le presenti norme regolano le attività di commercio su aree pubbliche svolte sul territorio comunale, disciplinate dall'Art. 28 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 s.m.i., dall'Art. 16 e seguenti della L.R. 02/02/2010, n.6 s.m.i. e dal D. Lgs. 26.03.2010, n. 59.

ART. 2 - Modalità di esercizio

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- su posteggi in concessione
- su qualsiasi area in forma itinerante

secondo le modalità stabilite dalla L.R. 6/2010 s.m.i. e da quelle indicate nel presente regolamento.

L'esercizio di entrambe le attività è soggetto ad apposita autorizzazione, a firma del Dirigente del settore competente, rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'Art. 20 della L.R. 06/2010 s.m.i..

Nessun operatore può essere titolare di più di due autorizzazioni per posteggi all'interno dello stesso mercato o in altri posteggi nell'ambito del territorio comunale ed ha diritto ad utilizzarli per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Al medesimo operatore, persona fisica o società, può essere rilasciata una sola autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante o su posteggi in concessione non può essere ceduta, a nessun titolo, sono fatti salvi i casi di subingresso.

ART. 3 - Domanda di autorizzazione

Le attività di commercio su aree pubbliche, siano esse in forma itinerante o su posteggi in concessione, possono essere iniziate previa presentazione di apposita richiesta con le modalità indicate nelle specifiche norme di riferimento.

ART. 4 - Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi in concessione viene effettuata attenendosi ai criteri previsti dall'Art. 23 della L.R. 6/10 s.m.i..

Qualora lo spuntista rinunci al posteggio che gli è stato assegnato, il numero di presenze è azzerato e declassato all'ultimo posto della graduatoria di spunta.

Le presenze degli spuntisti nei mercati straordinari non si conteggiano ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

ART. 5 - Inizio attività

L'attività di vendita deve iniziare entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi previsti dal comma 4 dell'Art. 21 della L.R.06/10 s.m.i..

ART. 6 - Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o mortis causa, è disciplinato dalle norme previste nella L.R. n.6/2010 s.m.i..

Nei posteggi delle aree di mercato non è consentito il subingresso tra operatori autorizzati per settori merceologici diversi (alimentare con non alimentare e viceversa).

Il subentrante potrà iniziare l'attività solo dopo aver regolarizzato le eventuali pendenze tributarie del cedente o del dante causa.

Non è ammesso il subingresso nelle aree di posteggio extra mercatali.

È ammesso il subingresso nella graduatoria di spunta dei mercati a condizione che lo stesso sia oggetto di espresso atto pubblico di compravendita o affitto d'azienda.

ART. 7 - Canone Occupazione Spazi - Tassa smaltimento rifiuti solidi

Ad ogni titolare di posteggio è calcolata una presenza annua forfetaria di 45 settimane.

Per le occupazioni permanenti, di durata superiore ad un anno, a far tempo dall'anno 2014, la riscossione avviene in quattro rate trimestrali. L'Amministrazione comunale si impegna ad avvisare verbalmente gli operatori tre settimane prima della scadenza. Il relativo versamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'Ente.

Eventuali richieste di diversa rateizzazione dei tributi dovuti, se presentate da almeno il 50% dei titolari di posto fisso, sono sottoposte a valutazione della Giunta Comunale, mentre singole richieste verranno esaminate di volta in volta dal Dirigente di settore.

I tributi relativi ad occupazioni temporanee vengono riscossi dal Comando di Polizia Locale e calcolati sulla base delle tariffe vigenti all'atto dell'occupazione.

ART. 8 - Utilizzo energia elettrica

Le aree di mercato sono dotate di torrette mobili a scomparsa per la fornitura di energia elettrica a favore degli operatori del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il loro utilizzo, durante lo svolgimento del mercato, deve essere autorizzato. Il commerciante che ne fa richiesta è soggetto al pagamento di un canone annuale da versarsi unitamente al canone o.s.a.p. e alla tassa smaltimento rifiuti. Il conteggio è effettuato applicando il costo kw/ora, rilevato nel gennaio dell'anno di riferimento, alla potenza richiesta, su una base forfetaria annua di 45 settimane, per cinque ore di mercato.

L'utilizzo delle colonnine è consentito unicamente ai titolari di posteggio che ne fanno regolare richiesta e nei limiti delle necessità dell'attività svolta.

Gli organi di vigilanza effettuano regolari controlli sull'uso corretto delle strutture concesse. Qualora per irregolarità nella gestione delle colonnine, effettuata durante l'orario di svolgimento del mercato, venissero rilevati

danni, manomissioni, utilizzo improprio e altri casi analoghi, la responsabilità sarà considerata esclusivamente dei commercianti autorizzati all'uso e verranno posti a loro carico gli eventuali costi di manutenzione o messa in pristino.

In considerazione della pericolosità delle strutture se lasciate incustodite, ai commercianti autorizzati all'utilizzo delle torrette che non effettuano la loro corretta chiusura al termine delle operazioni di vendita e comunque prima di lasciare l'area di mercato, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 100,00 (cento/00) a € 500,00. L'importo della sanzione è dovuto in solido dagli utilizzatori autorizzati.

ART. 9 - Utilizzo servizi igienici

Nelle aree di mercato di Giussano e Paina sono presenti apposite strutture destinate a servizi igienici, della cui apertura e chiusura (al termine delle operazioni di vendita) è appositamente incaricato un operatore, titolare di posto fisso nel mercato.

Presso l'area di Robbiano è presente un servizio igienico autopulente a gettoniera il cui utilizzo è fruibile solo previo pagamento di un importo d'uso.

ART. 10 - Modifiche alle strutture esistenti

Ogni modifica alle strutture autorizzate, che comporti o meno anche la modifica di occupazione del suolo, deve essere oggetto di nuova concessione O.S.A.P. che verrà rilasciata previa acquisizione di parere favorevole espresso dagli uffici eventualmente interessati alla modifica (Settore Tecnico, Polizia Locale e A.S.L.). La durata della concessione originaria rimane invariata.

ART. 11 - Giorni e orari di svolgimento dell'attività

Le attività di commercio su aree pubbliche su posteggi in concessione e in forma itinerante, possono essere esercitate nei giorni e negli orari stabiliti nel presente regolamento e sono soggette alle limitazioni previste dall'Art.22 della L.R. 6/10 s.m.i..

ART. 12 - Pulizia del suolo

Gli operatori ai quali è stato assegnato un posteggio devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".

ART. 13 - Autorizzazione e ricevute di versamento

Le autorizzazioni su posteggi in concessione o in forma itinerante devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza, unitamente alla carta d'esercizio ed alla relativa attestazione. I titolari di posteggio devono inoltre esibire, qualora richieste, le ricevute dei versamenti effettuati relative ai tributi dovuti.

ART. 14 - Sospensione e Cessazione dell'attività

La sospensione temporanea e la cessazione definitiva dell'attività devono essere comunicate tempestivamente dall'operatore commerciale allo Sportello Unico, mediante inoltrò di apposita segnalazione.

In entrambi i casi i titoli autorizzativi devono essere riconsegnati all'ufficio Commercio del Comune.

ART. 15 - Sospensione e Revoca dell'autorizzazione

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione o in forma itinerante, verranno applicate le disposizioni previste dall'Art.27 della L.R. n. 06/2010 s.m.i..

In particolare, qualora il titolare di posteggio in concessione sospenda l'attività, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a quattro mesi, l'autorizzazione potrà essere revocata.

In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta dal Comune secondo i casi previsti, il titolare di autorizzazione e concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento dei tributi dovuti e alle eventuali spese relative a servizi accessori.

ART. 16 - Disposizioni in materia igienico-sanitaria

S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti vigenti in materia.

Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e i relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

ART. 17 - Indennizzi, rimborsi e responsabilità

L'Amministrazione comunale non è responsabile per danni derivanti agli operatori commerciali e/o ai frequentatori dei posteggi, di mercato o isolati, qualora non sia provata l'effettiva responsabilità dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione comunale non è tenuta ad alcun indennizzo o rimborso delle imposte pagate qualora le aree in concessione non fossero utilizzabili per avversità atmosferiche (vento, pioggia, neve ecc.).

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza dell'eventuale allontanamento disposto per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

CAPO II - POSTEGGI IN CONCESSIONE

ART. 18 - Istituzione di aree destinate all'attività

Nel territorio comunale sono istituiti i posteggi di seguito specificati suddivisi fra aree di mercato ed aree esterne a quelle di mercato.

È fatto assoluto divieto di commercio, in qualsiasi forma, su aree private e comunque su qualsiasi area pubblica non ricompresa nei successivi punti.

1. Aree destinate a mercato:

- Giussano via Nenni/D'Azeglio
 - giorno di svolgimento: venerdì
 - numero banchi: 93 comprese le aree destinate agli operatori che esercitano con il sistema di battitore e coltivatore diretto
- Paina via Dei Certosini
 - giorno di svolgimento: giovedì
 - numero banchi: 25
- Robbiano via Longoni
 - giorno di svolgimento: martedì
 - numero banchi: 15 comprese le aree destinate ai coltivatori diretti

I posteggi sono assegnati in concessione per dodici anni con le modalità previste nel presente regolamento e nella L.R. 6/2010 s.m.i..

2. Aree cimiteriali:

- Birone via Consorziale della Gibbina: un posteggio
- Paina v.le S. Margherita: un posteggio
- Robbiano via S. Quirico: un posteggio

L'area è concessa per la vendita esclusiva di fiori e/o articoli inerenti al culto e può avere dimensioni massime pari a ml. 10.00x4.00. In dette aree non possono essere autorizzate installazioni fisse di alcun genere (chioschi e simili).

I posteggi sono assegnati in concessione per dodici anni con le modalità previste nel presente regolamento e nella L.R. 6/2010 s.m.i..

I titolari della concessione devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti per il Cimitero.

I banchi di vendita, gli autonegozi, i veicoli, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate esclusivamente all'interno dello spazio assegnato.

La riscossione del canone di occupazione suolo e della tassa smaltimento rifiuti avviene con le modalità stabilite dal precedente art. 7.. Gli operatori ai quali è stato assegnato un posteggio devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste dall'art.12 del presente regolamento.

3. Aree isolate destinate ad Associazioni di volontariato e/o Onlus:

- Giussano: p.za S. Giacomo, L.go Europa, p.za Roma, l.go Vittime Olocausto (area cimiteriale), via Nenni, via Viganò (area Laghetto)
- Birone: via Leopardi, p.za Carducci, via Cons. della Gibbina (area cimiteriale)

– Paina: via IV Novembre (tratto da via Manzoni a via Toti), v.le S. Margherita (area cimiteriale)

– Robbiano: p.za Cadorna, via S. Quirico (area cimiteriale)

nelle quali la vendita è consentita esclusivamente alle Associazioni di volontariato e/o Onlus e può avere dimensioni massime pari a ml. 10.00x4.00. In dette aree non possono essere autorizzate installazioni fisse di alcun genere (chioschi e simili).

L'esatta collocazione deve essere concordata con il Comando di Polizia Locale così come eventuali richieste per occupare aree diverse da quelle sopra elencate.

L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale.

I titolari della concessione possono occupare l'area concessa dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Gli operatori ai quali è stato assegnato un posteggio devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste dall'art.12 del presente regolamento.

Le Associazioni di cui al presente Capo sono esonerate dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti e del canone di occupazione suolo a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo dell'Ente/Associazione, redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e i fondi vengano raccolti per le necessità dell'Ente/Associazione o devoluti in beneficenza.

4. Aree isolate destinate a commercianti su aree pubbliche

– Giussano: via Nenni

L'area è concessa per la vendita di prodotti del settore alimentare e/o non alimentare e può avere dimensioni massime pari a ml. 8.00x2.50. Nell'area non possono essere autorizzate installazioni fisse di alcun genere (chioschi e simili).

Il posteggio è assegnato in concessione per un anno con le modalità previste nel presente regolamento e nella L.R. 6/2010 s.m.i..

I titolari della concessione possono occupare l'area concessa dalle ore 7.00 alle ore 20.00 fatta eccezione per il venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e in occasione di mercati straordinari.

I banchi di vendita, gli autonegozi, i veicoli, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate esclusivamente all'interno dello spazio assegnato.

La riscossione del canone di occupazione suolo e della tassa smaltimento rifiuti avviene con le modalità stabilite dal precedente art. 7.. Gli operatori ai quali è stato assegnato un posteggio devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste dall'art.12 del presente regolamento.

Tutti i banchi mobili e/o gli autonegozi utilizzati per il commercio di prodotti alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande devono essere idonei sotto il profilo igienico sanitario.

ART. 19 - Disposizioni varie per il funzionamento dei mercati

La concessione di posteggi ha la durata di dodici anni rinnovabile, salvo rinuncia dell'interessato da presentarsi almeno quindici giorni prima della scadenza.

Ogni posteggio deve essere separato da quello contiguo da uno spazio di almeno ml. 0,50. Tale spazio di ml. 0,50 non è assegnato ad uso esclusivo degli operatori e non può essere utilizzato per la vendita.

Eventuali tendoni di copertura devono avere un'altezza minima di ml. 2.00 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e devono essere contenuti negli spazi assegnati.

I banchi di vendita, gli autonegozi, i veicoli, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate esclusivamente all'interno dello spazio assegnato.

Tutti i banchi mobili e/o gli autonegozi utilizzati per il commercio di prodotti alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande devono essere idonei sotto il profilo igienico sanitario.

Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di prodotti alimentari, possono essere assegnati, in via definitiva, soltanto ad operatori del medesimo settore che necessitano di tali servizi. Pertanto i posteggi del settore alimentare non possono essere assegnati ad operatori in possesso di autorizzazione per settore non alimentare, né in detti posteggi è ammesso il subingresso fra operatori di settore differente.

Il divieto di cui sopra non è applicabile alle assegnazioni giornaliere a favore degli operatori spuntisti.

Nelle ore in cui si svolge il mercato è vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo, compresi ciclomotori e biciclette.

È altresì vietato fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni, nonché disturbare con grida, schiamazzi ed insistenti offerte di merci e servizi. Gli apparecchi di riproduzione sonora devono essere utilizzati a volume ridotto e per il tempo strettamente necessario per la prova e per le dimostrazioni agli acquirenti.

Non possono essere autorizzate occupazioni al di fuori degli spazi contrassegnati, né esternamente l'area di mercato, anche se in via del tutto eccezionale e temporanea.

In occasione di manifestazioni temporanee organizzate nelle piazze destinate a mercato o di festività, è facoltà dell'Amministrazione, sentito il Comando di Polizia Locale, disporre che la giornata di mercato venga sospesa o spostata ad altra data e disporre che i banchi occupino vie adiacenti.

ART. 20 - Delega per assenze temporanee

In caso di assenza temporanea del titolare dell'autorizzazione, comunque per un periodo massimo di novanta giorni, l'esercizio dell'attività di commercio può essere esercitata da soci, che risultino dalla visura camerale, dipendenti o collaboratori, su delega scritta del titolare, da esibire alle Autorità competenti in sede di controllo, unitamente all'autorizzazione del titolare del posteggio ed alla Carta d'Esercizio.

ART. 21 - Scambio di posteggio

Le domande di scambio di posteggi possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione decennale interessati. Dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio che si intende occupare.

Il provvedimento finale di "presa d'atto" e l'aggiornamento dei titoli originari è di competenza dirigenziale. La durata delle concessioni rimane invariata.

Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, posteggi alimentari, possono essere scambiati soltanto fra operatori del medesimo settore.

ART. 22 - Trasferimenti per migliona

I soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito, per migliorare posizione e visibilità all'interno dell'area di mercato. Il provvedimento è di competenza del Dirigente. La durata della concessione rimane invariata.

In caso di pluralità di domande per il medesimo posteggio, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 23 della L.R. 06/2010 s.m.i..

ART. 23 - Ampliamento o riduzione della superficie di posteggio

È consentito ampliare o ridurre la dimensione del posteggio solo trasferendo l'attività in area di dimensioni maggiori o minori che, all'atto della richiesta, risulti libera in conseguenza di revoca, cessazione o rinuncia del precedente titolare.

Il provvedimento è di competenza del Dirigente di settore.

La durata della concessione originaria rimane invariata.

Le domande di cui al presente articolo possono essere respinte per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse. Per le medesime motivazioni può essere limitata la superficie oggetto dell'ampliamento.

ART. 24 - Soppressione di posteggio - Riorganizzazione dell'area di mercato

I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, cessazione o rinuncia del titolare, possono essere soppressi dalla pianta organica con provvedimento adeguatamente motivato del Dirigente del competente settore comunale. In tal caso si potrà procedere, alternativamente a:

- utilizzare lo spazio risultante per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità e fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;
- individuare un'area omogenea del mercato all'interno della quale mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta, lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio.

ART. 25 - Orari di svolgimento dei mercati

Gli orari di accesso ai mercati settimanali, di cui al precedente art.18, sono i seguenti:

- GIUSSANO: entrata dalle ore 5.30 alle ore 8.00
- PAINA E ROBBIANO: entrata dalle ore 6.30 alle ore 8.00
- inizio spunta ore 8.00
- uscita non prima delle ore 12.00 non oltre le 14.00.

Il posteggio non occupato entro le ore 8.00 è considerato vacante e quindi assegnabile con i criteri indicati al successivo art. 29.

Agli operatori che non lasciano libera l'area entro le ore 14.00 sono applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

Nel mercato della frazione Paina è vietata l'uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per motivi di sicurezza, al fine di consentire il deflusso del traffico veicolare e pedonale derivante dal termine delle lezioni dell'adiacente plesso scolastico. Per la medesima motivazione l'uscita può essere anticipata alle ore 12.00.

ART. 26 - Giornate domenicali e festive

Si svolge nel medesimo giorno il mercato ordinario che ricorre in una giornata domenicale o festiva, mentre è automaticamente anticipato al giorno precedente non festivo nell'ipotesi in cui ricorra una delle festività di seguito elencate: 1° gennaio; Pasqua; 25 dicembre; 26 dicembre.

ART. 27 - Posteggi riservati a coltivatori diretti e battitori

Nell'area mercato di Giusano sono assegnati:

- almeno un posteggio per coltivatore diretto
- almeno un posteggio per battitore

L'area è concessa agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/93, per la vendita esclusiva di prodotti agroalimentari provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 2135 del codice civile e con le modalità di cui all'art. 4, del D. Lgs. 18/5/2001, n. 228.

L'attività di vendita diretta deve essere esercitata dai titolari d'impresa. In alternativa possono essere presenti:

- i soci, in caso di società agricola;
- i familiari coadiuvanti;
- il personale che dimostri essere dipendente di ciascuna impresa.

Tutti i prodotti venduti devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

Almeno un posteggio è assegnato in concessione per dieci anni con le modalità previste nel presente regolamento e nella L.R. 6/2010 s.m.i..

Gli eventuali ulteriori posteggi sono assegnati a rotazione per un periodo massimo di dodici mesi.

Il medesimo posteggio, può essere assegnato allo stesso operatore anche per periodi consecutivi, verificato il regolare ed efficiente utilizzo dello spazio assegnato.

Durante il periodo di assegnazione ad un operatore, sono ammesse proposte di utilizzo a rotazione con operatori diversi.

Gli assegnatari sono soggetti agli stessi obblighi e condizioni previsti nel presente regolamento e nella L.R. 6/10 s.m.i. per i titolari di posto fisso nel mercato.

ART. 28 - Mercati straordinari

In ogni anno solare possono essere autorizzate tre giornate di mercato straordinario anche legate a festività o connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso. Le eventuali richieste devono essere presentate con un anticipo di trenta giorni rispetto alla data stabilita e sottoscritte da almeno il 60% dei titolari di posto fisso. È fatto divieto di organizzare mercati straordinari nelle giornate festive di cui al precedente art.26.

Nei giorni di mercato straordinario, durante i quali è sospeso il servizio di raccolta, i rifiuti devono essere asportati direttamente dai partecipanti che devono lasciare il suolo pulito.

ART. 29 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Nei mercati comunali il numero massimo di commercianti ammessi alla spunta è fissato come segue:

- Giussano: dieci
- Paina: cinque
- Robbiano: cinque

È consentita la spunta ai commercianti in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio in concessione a condizione che non siano titolari di posto fisso in altro Comune per la medesima giornata.

I posteggi vengono assegnati dagli Agenti di Polizia Locale a coloro che risultano iscritti nella graduatoria predisposta dal Servizio Commercio.

Gli operatori interessati devono presentare richiesta in carta libera dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'Art. 20 comma 1 della L.R. 06/2010 s.m.i. e allegando fotocopia dell'autorizzazione, della carta d'esercizio e dell'attestazione. L'inserimento in graduatoria è fatto sulla base della data di presentazione al protocollo del Comune.

Il corrispettivo dovuto per tassa smaltimento rifiuti e canone O.S.A.P., deve essere versato di volta in volta all'Agente di Polizia Locale presente sul mercato.

In nessun caso il posteggio potrà essere occupato senza l'assenso dell'Agente di P.L. incaricato.

L'operatore che non occupa il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

Alla firma del foglio di presenza deve obbligatoriamente susseguire l'occupazione del posteggio. In caso contrario la presenza non verrà ritenuta valida.

Il commerciante iscritto nell'elenco di spunta che non risulti presente per tre mercati consecutivi o per sei mercati nel corso dell'anno, verrà cancellato d'ufficio dall'elenco, senza alcun preavviso.

Le presenze in occasione di mercati straordinari non si conteggiano ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

Assegnazioni extra graduatoria

I posteggi che risultano non occupati dopo le assegnazioni effettuate secondo la graduatoria di cui ai precedenti commi, sono concessi, dall'Agente di P.L., agli eventuali altri ambulanti presenti con le modalità di seguito indicate dopo aver verificato:

- l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio in concessione;
- la carta d'esercizio e la relativa attestazione.

Il posteggio verrà assegnato a coloro che:

- non siano titolari di posto fisso nella medesima giornata
- abbiano maggiore anzianità di attività di commercio attestata dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

In nessun caso il posteggio potrà essere occupato senza l'assenso dell'Agente incaricato.

La presenza anche se continuativa, non dà diritto all'inserimento nella graduatoria ufficiale di spunta.

Tutti gli operatori ai quali viene assegnato temporaneamente un posteggio nelle aree di mercato sono tenuti ad osservare tutte le norme relative all'attività di commercio su aree pubbliche indicate nel presente regolamento e nella L.R. 6/2010 s.m.i..

CAPO III - FIERE SAGRE FESTE DI PIAZZA ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO VARIE

ART. 30 - Norme di carattere generale

Sono soggette al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento tutte le attività di trattenimento e svago, con o senza somministrazione di alimenti e bevande, organizzate su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, organizzate occasionalmente da Enti non commerciali e ONLUS, Enti e Imprese commerciali a propri fini promozionali in occasione di feste civili, popolari, religiose, sportive o per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.6/2010 s.m.i..

Per le definizioni generali relative alla classificazione delle suddette manifestazioni, disciplinate dal presente capo, si rimanda all'art. 16 della L.R. 6/2010 s.m.i. e, ad integrazione delle stesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si definiscono:

- Mercato extracomunale: ogni manifestazione comunque denominata, con finalità promozionali, di vendita, scambio e/o esposizione di oggetti, opere, manufatti, riferita anche ad uno specifico settore, a singole categorie di oggetti, periodi, oppure generalista, con presenza o meno dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla quale possono partecipare, operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli oppure organizzata per soli operatori non professionali merceologie particolari o somministrati alimenti di altre zone d'Italia o estere;
- Mercatino dell'artigianato e dell'hobbistica: ogni manifestazione in cui vengano venduti e/o scambiati, articoli opera dell'ingegno e dell'abilità del singolo o di gruppi e alla quale non è consentita la partecipazione di operatori professionali.

Viene demandata al Servizio Commercio il rilascio delle autorizzazioni temporanee per occupazioni di aree pubbliche per le attività di cui al presente Capo che sono valide solamente per i giorni e gli orari indicati nel titolo autorizzativo.

È concordata con il Comando di Polizia Locale l'individuazione delle aree, che può essere determinata di volta in volta, nel rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica ed igienico-sanitarie.

L'assegnazione dei posteggi nell'ambito delle fiere e dei mercatini è regolata dalle norme della L.R. 6/10 s.m.i. e dal "Capo III" del presente regolamento ed è demandata al Comando di Polizia Locale.

Alle attività di cui al presente Capo III vengono applicate, se compatibili, le disposizioni generali di cui al Capo I e al Capo II del presente regolamento.

ART. 31 - Programmazione annuale

Il Comune redige il calendario annuale delle sagre e delle fiere.

I soggetti interessati all'organizzazione dovranno dare comunicazione della manifestazione che intendono organizzare entro il 15 ottobre di ciascun anno, specificando:

- a) denominazione dell'iniziativa;
- b) luogo, data e orari di svolgimento;
- c) programma di massima dell'iniziativa;

La Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle manifestazioni che potranno svolgersi nell'anno solare successivo. Il calendario sarà comunicato alla Regione Lombardia.

L'inserimento delle sagre e delle fiere nel calendario annuale persegue l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta complessiva mediante una programmazione che consenta di dare la massima visibilità a ciascuna di esse.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con le Associazioni, Enti o Comitati organizzatori, può comunque valutare l'opportunità di autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di attività diverse (mercati, fiere, sagre ecc.) con l'unico scopo di aumentare la visibilità e migliorare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, salvaguardando la libertà di organizzazione e la peculiarità di ogni singola iniziativa.

La Giunta comunale potrà privilegiare le manifestazioni nelle quali i prodotti utilizzati nei menù e quelli commercializzati siano prevalentemente di provenienza locale e vengano promossi, utilizzati e consumati prodotti preferibilmente biologici e ricercata la forma di approvvigionamento degli alimenti favorendo la filiera corta.

La Giunta comunale si riserva comunque la facoltà di autorizzare sagre e fiere non prevedibili e quindi non inserite nel calendario regionale, qualora vengano richieste esclusivamente da Associazioni no profit aventi sede nel territorio comunale, ed esaminato il programma e la finalità proposta, ritenga che l'evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse raccolte, siano meritevoli di considerazione.

A tal fine gli organizzatori, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno presentare:

- a) programma dettagliato, integrato da una relazione che illustri le finalità della manifestazione per la quale si chiede l'autorizzazione in deroga;
- e) relazione che dimostri la destinazione dei proventi della festa.

Nel corso dell'anno solare potranno essere autorizzate solamente tre sagre e fiere in deroga al calendario regionale.

ART. 32 - Modifica del calendario di programmazione annuale

La modifica di luogo e/o data dello svolgimento di qualsiasi attività disciplinata dal presente Capo III, che venisse richiesta dopo la stesura del

calendario potrà essere autorizzata dal Dirigente di Settore su istanza motivata del soggetto organizzatore, nel rispetto del presente regolamento e della normativa in vigore.

L'autorizzazione alla modifica di luogo e/o data potrà essere concessa solo fermo restando il divieto di sovrapposizione con le date delle manifestazioni tradizionali storiche.

In qualsiasi caso gli organizzatori sono tenuti a presentare una nuova domanda completa della documentazione prevista.

Art. 33 - Attività promozionali

La pubblicizzazione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale, attraverso il posizionamento di locandine e striscioni, è esonerata dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni qualora venga promossa da Associazioni no profit aventi sede nel territorio comunale. Rimane comunque a carico degli organizzatori il pagamento dei diritti per affissione di manifesti e simili che dovranno essere gestiti attraverso l'apposito servizio.

Nel caso in cui il trattenimento venga pubblicizzato anche con cavalletti mono o bifacciali posizionati sul territorio comunale, i promotori dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dal Comando di Polizia Locale. Il pagamento del relativo canone di occupazione è disciplinato dal "Regolamento per la disciplina dell'occupazione spazi ed aree pubbliche e del relativo canone" attualmente in vigore.

Art. 34 - Somministrazione di alimenti e bevande

Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in forma esclusiva e/o in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso dei requisiti morali e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.

L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione.

Art. 35 - Oneri a carico degli organizzatori

Sono a carico degli organizzatori tutti i servizi di ordine pubblico, sicurezza e pronto intervento sanitario.

È fatto divieto di somministrare alcoolici con gradazione superiore a 21 gradi prima, durante e dopo qualsiasi manifestazione, pena la sospensione dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge.

Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) da allegare in copia al momento di presentazione della SCIA allo Sportello Unico.

Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e

successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.

Per tutte le manifestazioni autorizzate, a prescindere dalle prescrizioni particolari disposte dall'organismo preposto ad effettuare le eventuali verifiche in rapporto al tipo di manifestazione, l'organizzazione deve comunque garantire:

- nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi devono possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e devono essere certificati da un professionista abilitato;
- gli impianti elettrici utilizzati devono essere realizzati a norma di legge e certificati da tecnico abilitato;
- le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e devono essere certificati da un professionista abilitato;
- tutte le eventuali strutture metalliche devono essere ancorate a terra;
- gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

Nelle sfilate e/o per i carri allegorici è obbligatorio che:

- i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, siano conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 deve essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, siano progettate, realizzate e collaudate seguendo le normative vigenti.

Art. 36 - Attività Rumorose

Tutte le attività all'aperto, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico durante le quali è previsto l'utilizzo di apparecchiature per la diffusione sonora e/o l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, devono rispettare i valori limite previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica e dalla normativa vigente. A tal fine deve essere presentata dichiarazione del rispetto dei limiti previsti a firma di un tecnico abilitato.

Qualora sia prevedibile il superamento dei valori limite previsti dalla normativa, il responsabile dell'organizzazione è tenuto a richiedere specifica autorizzazione in deroga al piano di zonizzazione acustica. L'istanza deve

essere presentata al Servizio Ambiente del Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Tutte le emissioni sonore devono cessare a partire dalle ore 23.00.

Nel caso in cui sia stata rilasciata dal Servizio Ambiente autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, l'orario di cui al precedente punto viene prorogato alle ore 24.00

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili, quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc., che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione in deroga.

Art. 37 - Responsabilità

Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

ART. 38 - Fiere

Nel territorio comunale sono autorizzate due manifestazioni fieristiche locali:

- Giussano capoluogo: prima domenica e primo lunedì del mese di ottobre, fiera merceologica di merci varie, in concomitanza con la festività della "Madonna del Rosario";
- Frazione Paina: quarta domenica del mese di ottobre, fiera merceologica di merci varie.

Il numero di posteggi disponibili e le aree da occupare saranno definite di anno in anno valutate le condizioni specifiche delle zone interessate dall'evento.

Le concessioni sono assegnate per cinque anni in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria.

Sono ammessi a partecipare gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio in concessione, a condizione che non siano titolari di posto fisso in altro Comune per la medesima giornata e che siano in possesso della seguente documentazione:

- a) autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- b) carta di esercizio;
- c) attestazione annuale.

Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera con le modalità che verranno indicate nel bando di assegnazione. Alle stesse deve essere allegata la documentazione riportata a precedente comma 4, punti a)-b)-c).

Nelle procedure di selezione per l'assegnazione, in caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni previste dalla normativa regionale di riferimento.

Qualora il numero di domande presentate ecceda quello dei posti assegnabili, sarà predisposta una graduatoria di spunta con l'applicazione dei criteri previsti dalla normativa regionale.

Uno stesso soggetto, persona fisica o società, non può presentare più di una domanda di partecipazione alla stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

Uno stesso soggetto, persona fisica o società, non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera anche nell'ipotesi in cui sia subentrato nell'attività di altro operatore.

ART. 39 - Orari di svolgimento delle fiere

Gli orari di accesso alle aree sono stabiliti come segue:

- entrata dalle ore 6.00 alle ore 8.00
- inizio spunta ore 8.00
- uscita non oltre le ore 20.00, salvo diversa indicazione degli Agenti di P.L.

Durante lo svolgimento delle fiere i concessionari, che per ragioni di praticità intendono lasciare le attrezzature negli spazi assegnati, entro le ore 20.30 devono comunque liberare la corsia di marcia da qualsiasi struttura e dai rifiuti prodotti, per consentire il transito veicolare.

ART. 40 - Mercatini dell'artigianato o dell'hobbistica

Potranno essere autorizzati, con le modalità indicate nel presente Capo III e nel rispetto di tutte le norme in esso indicate, mercatini vari così come definiti dal precedente art. 30.

Possono essere ammessi a partecipare privati espositori, artigiani e imprenditori agricoli a condizione che la merce esposta sia di loro completa ed esclusiva proprietà e/o di loro produzione ed a condizione che non siano in possesso di alcuna delle autorizzazioni previste dal D. L.gs. 114/98.

Resta in capo agli organizzatori l'onere di presentare per ciascun partecipante preventiva dichiarazione di conoscenza delle norme fiscali e commerciali vigenti. Per semplificazione della procedura, può essere accettata anche una dichiarazione cumulativa o autocertificazione, sottoscritta dal responsabile dell'organizzazione.

Gli orari dell'attività sono determinati di volta in volta, valutata la collocazione dei banchi e la zona interessata all'evento.

ART. 41 - Mercatini Agricoli

Al fine di valorizzare la tipicità e la provenienza dei prodotti agroalimentari regionali e nel contempo diffondere la cultura dei consumi a "chilometro zero" può essere organizzato il "Mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".

Il mercato si configura quale “Mercato dei prodotti tipici regionali e tradizionali locali del settore alimentare”, con particolare riferimento a quelli elencati dalla D.G.R. 7 aprile 2000, n. 6/49424 e s.m.i, concernente i prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia.

Può essere consentita la vendita anche di prodotti che, pur non essendo tipici o tradizionali della Regione, sono ottenuti con materie prime prodotte da aziende aventi sede nella suddetta area territoriale.

Sono ammessi a frequentare il mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all’Art. 8 della L. 29.12.1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione;
- b) vendita diretta di prodotti agroalimentari provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della provenienza di cui all’Art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall’Art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

L’attività di vendita diretta deve essere esercitata dai titolari d’impresa. In alternativa possono essere presenti:

- i soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’Art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- i familiari coadiuvanti;
- il personale che dimostri essere dipendente di ciascuna impresa.

Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice, di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004.

All’interno del mercato è altresì ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli, da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sopra citate.

L’esercizio dell’attività di vendita diretta all’interno del mercato, in conformità a quanto previsto dall’Art. 4 del D. Lgs. n. 114/1998 e dell’Art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, non è assoggettato alla vigente disciplina normativa sul commercio.

L’Amministrazione comunale si riserva la potestà di verificare la qualità e la tipologia dei prodotti esposti nel mercato. A tal fine essa potrà predisporre un “disciplinare di qualità e tracciabilità dei prodotti” venduti con efficacia vincolante per gli operatori ammessi a partecipare al mercato.

ART. 42 - Pagamento del canone O.S.A.P. e tassa smaltimento rifiuti

I tributi relativi alle occupazioni di cui al presente Capo III, calcolati sulla base delle tariffe vigenti, vengono riscossi con le modalità previste dall’Ente.

Ogni organizzatore ha l'onere di raccogliere e preparare i rifiuti per lo smaltimento secondo le modalità che gli verranno indicate dal Servizio Ambiente del Comune. La pulizia dell'area è interamente a carico dell'organizzazione.

Nel caso di iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale e finalizzate alla socializzazione e rivitalizzazione del commercio o ritenute meritevoli, la Giunta Comunale, con proprio atto, può esonerare l'organizzatore dell'evento dal pagamento dei tributi dovuti, a condizione che le aree concesse vengano riconsegnate, al termine della manifestazione, senza danni o manomissioni e ripristinate nello stato di fatto originario.

CAPO IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 43 - Norme generali

È consentito il commercio in forma itinerante sul territorio comunale a tutti gli operatori in possesso di regolare autorizzazione, della carta d'esercizio e dell'attestazione, nel rispetto delle norme indicate nel presente regolamento, nella L.R. 6/2010 s.m.i., nei regolamenti comunali e nelle vigenti normative igienico-sanitarie.

Ai titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante è consentito presentare richiesta per essere inseriti nella graduatoria di spunta dei mercati settimanali.

ART. 44 - Orari e modalità di svolgimento - Divieti

Alle attività di commercio in forma itinerante si applicano i seguenti orari:
dalle ore 7.00 alle ore 22.00

L'esercizio del commercio itinerante è consentito, a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

La sosta è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare la vendita e comunque per un tempo massimo di sessanta minuti.

La distanza fra una sosta e l'altra deve essere di almeno un chilometro con divieto di posizionare la merce e le attrezzature sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote.

È altresì vietato tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di cinquecento metri, misurato dal centro del mercato o fiera.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse che verranno determinati con ordinanza del Sindaco.

ART. 45 - Produttori agricoli

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 46 - Pubblicità fonica

La pubblicità sonora, per il commercio in forma itinerante, è consentita unicamente con le modalità e nel rispetto di quanto indicato dall'Art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dall'Art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

CAPO V - NORME FINALI - SANZIONI

ART. 47 - Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.=

In caso di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo massimo di tre giornate .

Ai contravventori sono applicate le procedure previste dalla L. 689/81 s.m.i..

Chiunque effettua il pagamento dei tributi dovuti oltre i termini di cui all'Art.7 del presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo dovuto e alla sanzione accessoria della sospensione del posteggio da una a cinque settimane.

In caso di mancato pagamento oltre i 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, sarà applicata la revoca della concessione del posteggio quale sanzione accessoria.

Per ogni altra diversa violazione si applicano le disposizioni previste dalla L.R. n. 06/2010 s.m.i..

ART. 48 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali, quindi gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

ART. 49 - Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 50 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al compimento del periodo di deposito presso la Segreteria Comunale, della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Da tale data deve intendersi abrogato il precedente regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 nella seduta del 22/07/2013.

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

Il presente Piano disciplina la gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico, ai sensi dell'articolo 29 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 e della DGR 5061 del 18.04.2013.

Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Le suddette attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97. Il Comune, ai sensi del medesimo articolo, non può chiedere il pagamento di alcun tributo agli enti non commerciali.

Dette attività, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della Legge 241/90.

Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi

Art. 2 - Merci oggetto di cessione ai fini solidaristici

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura, nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie.

I beni devono essere di modico valore.

Art. 3 - Individuazione delle aree destinate ad Associazioni di volontariato e/o Onlus

Le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle cessioni ai fini solidaristici, elencate all'art. 18 - punto 3 del presente regolamento, sono state individuate tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua.

Le aree in cui è possibile esercitare le attività di cessione ai fini solidaristici così come previsto dall'art. 18 punto 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, sono individuate come segue:

- Giussano: p.za S. Giacomo, L.go Europa, p.za Roma, l.go Vittime Olocausto (area cimiteriale), via Nenni, via Viganò (area Laghetto)
- Birone: via Leopardi, p.za Carducci, via Cons. della Gibbina (area cimiteriale)
- Paina: via IV Novembre (tratto da via Manzoni a via Toti), v.le S. Margherita (area cimiteriale)
- Robbiano: p.za Cadorna, via S. Quirico (area cimiteriale)

In dette aree non possono essere autorizzate installazioni fisse di alcun genere (chioschi e simili) e l'occupazione massima consentita non può superare ml. 10.00 (lunghezza) x 4.00 (profondità).

Gli organizzatori, titolari della concessione, possono occupare l'area concessa dalle ore 7.00 alle ore 20.00, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".

Art 4 - Domanda per lo svolgimento dell'attività

Gli Enti che intendono svolgere le attività di cessioni ai fini solidaristici, devono presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'evento al Comando di Polizia Locale, con il quale deve essere definita l'esatta collocazione.

La domanda di occupazione suolo pubblico deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca

All'istanza devono essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo e/o statuto da cui si possano desumere le caratteristiche di cui al precedente art. 1;
- copia di un documento di identità, in corso di validità, del Responsabile.

In caso di pluralità di iniziative da svolgere sul territorio comunale, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale, con le medesime modalità.

Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'art.1, che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'art. 3 e provvede ad emettere il provvedimento di concessione del suolo pubblico o di diniego dello stesso.

L'ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione del suolo pubblico è il Comando di Polizia Locale.

In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 2. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi all'iniziativa 10 giorni prima dell'evento.

Possono sempre essere esercitate le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle indicate nel presente articolo.

Articolo 5 - Caratteristiche delle postazioni e obblighi

Il Comune verifica attraverso la Polizia Locale che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e gli eventuali collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati e certificati da tecnici abilitati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Lo svolgimento delle attività non può essere permanente.

Qualora siano presentate più domande, le postazioni disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti.

Articolo 6 - Sanzioni

Le attività di cessione ai fini solidaristici esercitate in violazione delle previsioni del presente piano comportano l'applicazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 a un massimo di €500,00 in base ai criteri di cui all'art. 11 della Legge 689/1981.

Articolo 7 - Entrata in vigore e rinvio ad altre disposizioni

Il presente Piano entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

Il Piano viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Giussano.

Per quanto eventualmente non previsto si fa espresso rimando alle disposizioni di legge vigenti in materia.